

N. R.G. 3862/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Mantova
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3862/2012** promossa da:

P.R.A.S. DI TARASCHI ORETTA (P.IVA 01732240203), con il patrocinio degli avv.ti:
BREDA SABRINA (BRDSRN66L65L736X) di Padova;
DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61Do7A794P) di Roma;
NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) di Roma;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. **BREDA SABRINA;**

ATTRICE

contro

UNICREDIT BANCA SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. MAFFICINI FRANCESCO e dell'avv. ERUZZI MARIO (RZZMRA58P12B157Z) CORSO VITTORIO EMANUELE 7 46100 MANTOVA; , elettivamente domiciliato in CORSO V. EMANUELE II, 7 C/O AVV. M.C. ERUZZI 46100 MANTOVA presso il difensore;

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Formulate all'udienza 24 novembre 2015

Conclusioni per l'attrice:

“Piaccia all’On. Tribunale di adito, *contrariis rejectis*:

IN VIA PRINCIPALE:

- Respingersi tutte le domande e le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti.



- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito e di conto corrente n° 000040247929, nel quale sono confluiti i rapporti bancari di cui in narrativa, oggetto del rapporto tra ditta P.R.A.S. di Taraschi Oretta e la UNICREDIT Banca S.p.a., particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di c.m.s., spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto *de quo* ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di € 19.788,28 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, da parte della UNICREDIT Banca S.p.a., in relazione al c/c n° 000040247929, ed ai rapporti ivi collegati ed ivi confluiti, acceso dalla ditta P.R.A.S. di Taraschi Oretta;
- conseguentemente accertarsi e dichiararsi il nuovo saldo del c/c azionato depurato di tutti gli illeciti addebitati dalla banca convenuta;
- di conseguenza, condannarsi la UNICREDIT Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o rimosse ammontanti ad un totale di € 19.788,28, o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi dal fatto al saldo creditori in favore dell'attore ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla ditta P.R.A.S. di Taraschi Oretta in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della UNICREDIT Banca S.p.a., nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;
- compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della odierna attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito sempre della odierna attrice ed a credito della banca convenuta;
- in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ammettersi prove per interpello della convenuta e per testi sulle circostanze di cui in premessa dell'atto di citazione da intendersi di seguito trascritti premesso "vero che" (nominativi riservati), con riserva di integrazione;
- si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'applicazione sul c/c n° 000040247929 presso la UNICREDIT Banca S.p.a., acceso dalla ditta P.R.A.S. di Taraschi Oretta, di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande che fossero eventualmente formulate da controparte".



Conclusioni per la convenuta:

“nel merito

- **In via preliminare**, accertarsi e dichiararsi la parziale nullità della citazione, con riferimento all'accertamento dell'usura soggettiva e alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lucro cessante, per le causali di cui in narrativa.
- **In via principale**: respingersi le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa.
- **In via riconvenzionale**: condannarsi P.R.A.S. di Taraschi Orietta (o P.R.A.S. Ronchi di Taraschi Orietta) a corrispondere a Unicredit Spa e per essa a UniCredit Credit Management Bank Spa, la complessiva somma di € 106.682,62, o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi convenzionali di mora, dal dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui in narrativa.
- **In ogni caso**: vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
- **In via subordinata istruttoria**: insiste nelle domande ed eccezioni di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc”.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

a) Riepilogo delle questioni

Convenendo in giudizio la banca Unicredit spa, l'impresa individuale PRAS di Oretta TARASCHI narrò di avere intrattenuto con essa un conto corrente bancario n. 40247929 con aperture di credito affluenti sul medesimo e di avervi ravvisato illegittimi addebiti per anatocismo vietato, usura, spese e commissioni non pattuite. Sarebbero poi intervenute variazioni illegittime dei tassi applicati in quanto indeterminate e non agganciate a parametri certi, con aumenti che sconfinerebbero nell'usura. Secondo la consulenza tecnica depositata dall'attrice, il calcolo delle complessive somme pretese dall'istituto di credito concreterebbe usura non in senso oggettivo, per superamento del c.d. tasso “soglia”, ma in senso soggettivo ossia nell'ipotesi prevista dall'art. 644/3 cp atteso che l'interesse applicato doveva considerarsi sproporzionato e presumersi nella banca la conoscenza delle condizioni di difficoltà finanziaria della TARASCHI avendo la stessa banca, per la natura della sua attività, accesso alle informazioni sui bilanci delle imprese.

Quanto all'anatocismo, pur essendo i contratti formalmente rispettosi della delibera CICR¹ 9/2/2000, sarebbe quest'ultima ad essere stata illegittimamente applicata mediante la capitalizzazione trimestrale non potendo derogare al disposto di cui all'art. 1283 cc che ne prevede una minima semestrale. Si dovrebbe inoltre valutare la “forchetta” tra i tassi a credito e debito del correntista che renderebbero ingiustificata la deroga non potendosi di fatto produrre interessi creditori, come sostenuto in una sentenza del Giudice di Pace di Agnone (IS). Ha quindi osservato come la delibera CICR non potrebbe comunque avere valore per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000.

1 Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio



Chiese quindi, accertata la nullità delle clausole che prevedevano anatocismo e usura e gli addebiti per altre spese e commissione, che la banca fosse condannata al pagamento di € 19.788,28, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto alla banca oltre al danno emergente e al lucro cessante conseguente alla condotta in mala fede della banca stessa. Prospettò inoltre la possibilità di ulteriori danni ove la convenuta avesse intentato temerarie azioni giudiziarie e, soprattutto, segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia o altre centrali rischi private diffidandola dall'effettuarle.

Si costituì la banca convenuta respingendo le accuse di malafede e anzi riferendole all'attrice, evidenziando come gli addebiti effettuati fossero in applicazione di regolari contratti sottoscritti dall'attrice, a cominciare dal contratto di conto corrente 11/2/2005 contenente tutte le condizioni relative a tassi d'interesse, commissioni e spese (doc. 1), così come la modifica delle condizioni avvenuta il 31/3/2009 (doc. 10). Eccepì la decadenza di controparte ex art. 1832 cc per mancata impugnazione degli estratti conto e contestò comunque di avere mai applicato interessi usurari fornendo una consulenza di parte (doc. 11) a sostegno delle proprie tesi, e ciò anche ove, per il periodo precedente la sua entrata in vigore, fosse applicata la nuova previsione del dl 70/11 in tema di calcolo del tasso soglia. Quanto all'anatocismo sostenne la piena legittimità dell'operato del CICR in quanto autorizzato dall'art. 120 del d. lgs. 385/93 (Testo unico bancario c.d. Tub) come modificato dall'art. 25/2 del d. lgs. 342/99. La stessa sentenza a SSUU 24418/2010, richiamata da controparte, conferma l'assunto. Contestò infine la totale genericità della domanda risarcitoria ed evidenziò la sussistenza di un debito ben maggiore a favore dell'istituto di credito, ammontante a € 106.682,62 al 17/1/2013 con il che, pur deducendo l'importo asseritamente vantato dalla TARASCHI, formulò istanza di ordinanza ex art. 186bis cpc per la differenza ammontante a € 86.904,34.

Con ordinanza 26/2/2013 questo giudice accolse l'istanza emettendo ordinanza ex art. 186bis cpc. Con successiva ordinanza 11 febbraio 2014 fu altresì respinta ogni istanza istruttoria attorea nonché quella di revocare l'ordinanza anticipatoria e fissata l'udienza, poi rinviata al 24/11/15, per la precisazione delle conclusioni.

b) le variazioni, le spese e le commissioni

La domanda attorea è totalmente infondata contrariamente alla riconvenzionale di parte convenuta. L'unica eccezione di parte convenuta da disattendere è quella relativa alla decadenza dall'azione per mancata impugnazione degli estratti conto, essendo pacifico come la stessa impedisca di contestare la regolarità contabile degli stessi ma non la legittimità delle poste in essi comprese.

Per tutto il resto va assolutamente stigmatizzata la pretestuosità delle argomentazioni attoree e la sciatteria con cui vengono richiamati principi che, oltre ad essere del tutto inconferenti con le argomentazioni suddette, finiscono per fornire argomentazioni a favore della controparte. Appare infatti evidente che in questo, come in molti altri casi, vengono esercitate azioni *standard* per una serie indeterminata di cause contenenti deduzioni che nulla hanno a che vedere con la causa in oggetto.

Vanno innanzi tutto respinte le eccezioni relative a modifiche dei tassi, applicazione spese e commissioni. Dal contratto doc. 1 e dalle successive modifiche doc. 10 emerge infatti



come tutte le poste suindicate siano analiticamente previste pattuite e accettate dalla cliente che le ha sottoscritte espressamente e separatamente. Del tutto generiche e, si ribadisce buone per tutte le stagioni, sono le affermazioni in tema di modificazioni non concordate “con le letterine di comunicazione²” atteso che nessuna di esse viene individuata o depositata e cui neppure la consulenza di parte attrice, del tutto generica quanto al doc. 3 e senza esplicitazione d’alcun calcolo quanto al doc. 4³, fa cenno.

c) L’anatocismo

Del tutto fantasiose sono poi le affermazioni in ordine alla validità della delibera CICR 9/2/2000. Va a tal fine ribadito come la stessa stabilisca un principio che viene direttamente dalla legge, ossia da quanto previsto dall'art. 25/2 del citato d. lgs. 342/99. Tale norma, a differenza del comma terzo della stessa disposizione che fu dichiarato incostituzionale, era perfettamente vigente sino alle modifiche dell'art. 120 tub attuate a partire dal 1 gennaio 2014 e quindi irrilevanti per la presente causa. La stessa Corte Costituzionale ne ha sancito la legittimità (C. Cost. Ord n. 254 del 2008 e sent. 341/07) ritenendo che la deroga all'art. 1283 cc trovi la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. La legge consente quindi una capitalizzazione inferiore al semestre purché paritetica e la deroga è costituzionalmente legittima, tale essendo del resto la conclusione delle stesse SSUU 24418/10 richiamate dall’attrice a sostegno della tesi opposta. L’opinione sostenuta dal giudice onorario invocato da parte attrice, e già la necessità di tale citazione appare icastica, si pone semplicemente contro la legge, finendo peraltro per vietare la capitalizzazione in tutti i casi in cui vi sia, come nel presente, persistente saldo negativo di conto corrente ossia quando non si potrebbero mai verificare interessi creditori. Non si comprende poi il significato del richiamo alla nullità delle clausole dei contratti stipulati anteriormente al 2000⁴ visto che nella presente controversia non ve n’è alcuno.

Poiché il contratto 11/2/2005 (doc. 1 pag. 1) prevede la capitalizzazione in modo conforme alle citate norme e alla delibera CICR 9/2/2000, ogni censura inerente l’anatocismo è totalmente infondata e va respinta.

d) la presunta usura

Anche in questo caso la censura è totalmente priva di qualsiasi riscontro logico o giuridico. Parte attrice non si è neppure premurata di produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio previsti dalla legge n. 108/96 che, per costante giurisprudenza anche di questo Tribunale⁵, sono atti amministrativi e non appartengono alla scienza ufficiale del giudice ex art. 113 cpc. Ne deriva che, in assenza di detti atti e anche a prescindere dalle

² Pag. 2 citazione

³ Consistente in alcuni apparenti fogli elettronici e nella copia di alcuni scalari di conto.

⁴ Pag. 20 della citazione

⁵ Trib. Mantova 1 dicembre 2009, 25 giugno 20154 ; Trib. Pistoia 2/7/15; Trib. Ravenna 29/5/2012 Cassazione Sez. Un. Civili 29 aprile 2009, n. 9941 Tribunale Rimini 24 luglio 2015



fantasiose⁶ teorie del consulente attoreo sul calcolo del tasso effettivo medio al fine della verifica d'usura, non vi è prova di quale fosse il tasso c.d. soglia e quindi ogni questione di usura è esclusa.

Pur non essendo contestata alcuna ipotesi di usura c.d. oggettiva per effettivo superamento del c.d. tasso soglia, infatti, non migliore sorte ha l'usura c.d. soggettiva prospettata da parte attrice. Da una parte è un sofisma pensare che nell'istituto di credito, per la sua attività, sia ravvisabile una presunzione di conoscenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria dell'attrice. La produzione dei bilanci dell'attrice operata con memoria istruttoria, anche ove la provasse, non prova che gli stessi siano stati in qualche modo resi noti alla convenuta e che questa ne abbia tenuto conto al fine di commisurare i tassi applicati in modo asseritamente sproporzionato.

Dall'altra, la mancanza dei decreti ministeriali citati impedisce financo di valutare quali siano i tassi medi per operazioni simili con la conseguenza che in alcun modo può valutarsi se quelli applicati dalla banca siano sproporzionati ex art. 644/3 cp rispetto al tasso medio.

Non miglior sorte tocca alla domanda risarcitoria, del tutto indeterminata e per la quale parte attrice, che pure in citazione si era riservata di provare, non ha formulato alcuna richiesta, ad ulteriore conferma che si tratta di domande stereotipate riproposte ad ogni occasione.

Ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, risulta assorbito.

e) la riconvenzionale

La banca, per contro, ha provato il suo credito con la documentazione in atti la quale, invero, non è neppure contestata da parte attrice la cui unica preoccupazione pare essere stata quella relativa alle segnalazioni alla Centrale Rischi conseguenti ai propri inadempimenti. Anche nelle memorie conclusionali parte attrice ha continuato a formulare censure del tutto generiche sulla correttezza dei calcoli posti alla base degli estratti conto, peraltro analitici e non meri scalari come quelli depositati dall'attrice, mettendoli in relazione con la consulenza di parte che ne ravvisava l'erroneità sulla base delle infondate censure suindicate. Di fatto non viene formulata alcuna censura specifica sui calcoli effettuati dalla banca tenuto altresì conto che per tali censure, inerenti l'aspetto meramente contabile e non la legittimità degli addebiti, è pienamente efficace l'eccezione di decadenza formulata dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 1832 cc, 119 tub e persino sulla base delle clausole stesse del contratto ove è ribadita l'automatica approvazione dell'estratto conto ove non reclamato per iscritto entro il termine di 60 gg dal ricevimento⁷.

Ne deriva che, avendo la convenuta depositato ogni estratto conto dall'apertura del conto sino alla sua chiusura al 31/12/2012, deve ritenersi integralmente provato il credito della banca nella misura certificata e risultante dall'ultimo estratto conto in atti⁸ pari a € 106.464,11 oltre agli interessi di chiusura al 31/12/2012 che portano il saldo negativo a € 106.558,65⁹.

⁶ Basta evidenziare come la CTP pretenda di confrontare un tasso effettivo di godimento del singolo prestito calcolato tenendo conto di tutte le spese vere o presunte con un tasso soglia calcolato senza tenerne conto.

⁷ Vv. doc. 1 conv pag. 2/8 voce "approvazione estratto conto" nonché art. 8 commi 3 e 5 a pag. 6/8, approvati specificamente per iscritto ex art. 1341/2 cc con doppia sottoscrizione nell'ultima pagina 8/8 del contratto.

⁸ Docc. 110-111 conv

⁹ Doc. 15 conv. Nel calcolo dell'ordinanza 186bis si era tenuto conto della somma di € 106.682,62 come calcolata comprensiva d'interessi sino al 17 gennaio 2013.



Sullo stesso vanno calcolati gli interessi convenzionalmente stabiliti, purché legittimi ex l. 108/96, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sino al saldo. Tale condanna assorbe in sé anche l'ordinanza di pagamento adottata in corso di causa.

f) le spese del procedimento

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55 applicabile (art. 28) a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore¹⁰ nonostante le prestazioni siano avvenute in parte prima di essa¹¹. La media complessità della causa consente la liquidazione in misura media rispetto allo scaglione di valore. Va liquidata anche una somma per fase istruttoria atteso che, ai sensi dell'art. 4/5 lett. c) del citato DM, la stessa è dovuta per il solo deposito di memorie istruttorie e indipendentemente dall'effettuazione di un'istruttoria orale.

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 5.400,00
Fase decisionale	€ 4.050,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 13.430,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 2.014,50
COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)	€ 15.444,50

Va inoltre stigmatizzata la condotta di parte attrice volta, come si è analiticamente indicato sopra, a sostenere tesi inverosimili, non sorrette da adeguate motivazioni e neppure da sufficiente documentazione al solo scopo di prevenire le azioni di controparte, sia sul piano dell'esercizio dell'azione che delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi arrivando a minacciare ritorsioni di natura penale. Ciò induce a ritenere che l'azione sia stata svolta in quella malafede di cui si accusa la controparte, bastando richiamare come sia risultata la prova che l'attrice ha chiesto anticipi per crediti inesistenti (vv. docc. 7 e 8). Il tutto culmina nella memoria di replica ove si vuole ravvisare una violazione della norma di cui all'art. 118 tub

¹⁰ Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ex art. 29 comma I del decreto stesso.

¹¹ Sez. U, **Sentenza n. 17405 del 12/10/2012** (Rv. 623533) pronunciata sull'analogia successione di tariffe con il precedente DM 140/2012



nella rideterminazione delle condizioni attuate con il doc. **10** dimenticando che lo stesso è espressamente sottoscritto dall'attrice con conseguente irrilevanza di ogni considerazione sulle modifiche "unilaterali" delle condizioni. La parte non si è infatti neppure resa conto che con quel documento, personalmente sottoscritto dalla TARASCHI, ha "*preso atto che alle variazioni sopra indicate, in quanto oggetto di accordo, non si applica la disciplina di legge relativa alle modifiche unilaterali delle condizioni (articolo 118 del decreto legislativo 385/93, c.d. Testo Unico Bancario)*" come recitano le due righe poste sopra la firma. La tesi sull'impossibilità che l'accordo abbia preceduto la sottoscrizione per il solo fatto che decorre dalla stessa data della pattuizione si commenta da sola, quasi sia necessario un lungo periodo per ridurre un tasso creditore in concreto mai applicato¹².

Deve quindi ritenersi che l'attrice versi quantomeno in colpa grave¹³ avendo agito al solo scopo suindicato. Sussistono quindi tutti i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 96/3 cpc che consente al giudice di liquidare, d'ufficio e in via equitativa, una somma che, secondo autorevole insegnamento giurisprudenziale, può essere quantificata in un multiplo del compenso¹⁴. Nel caso specifico appare equa la commisurazione di una somma pari al doppio del compenso liquidato.

P.Q.M.

Sulle domande proposte dall'attrice P.R.A.S. di Oretta TARASCHI, nella persona della titolare Oretta TARASCHI, contro la convenuta UNICREDIT spa uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

respinge le domande attoree;

accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna Oretta TARASCHI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale P.R.A.S., al pagamento a favore della Unicredit Spa, e per essa a UniCredit Credit Management Bank Spa, della somma di € 106.558,65 oltre a interessi nella misura convenzionale di mora, comunque inferiore alla soglia prevista dalla legge 108/96, calcolati a partire dal 1 gennaio 2013 e sino al saldo, oltre alle spese del presente procedimento che si liquidano in € 876,46 per anticipazioni, € 13.430,00 per compensi, € 2.014,50 per spese generali e € 26.860,00 ex art. 96/3 cpc, oltre accessori di legge.

Mantova, 18 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Marco Benatti

¹² Il conto ha sempre avuto saldo negativo e la pattuizione riguarda unicamente il tasso creditore

¹³ Sez. 3, *Sentenza n. 27534 del 30/12/2014* (Rv. 634936)

¹⁴ Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012* (Rv. 624394)

